



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI
DR. ADRIANO REALI

Roma, 1/6/2020

BOLLETTINO INFORMATIVO n.9/2020

Dopo una gestazione quanto mai travagliata ha visto finalmente la luce il c.d. decreto rilancio (che avrebbe già dovuto essere il decreto aprile), D.L. 34 del 19/5/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.

Passiamo in rassegna le principali novità contenute nel provvedimento.

Proroga dei termini di versamento di atti impositivi (artt. 144 e 154/157)

I termini di pagamento delle cartelle emesse dagli Agenti della riscossione (AdER, Ente locale, ecc.) scadenti tra l'8/3/2020 ed il 31/8/2020 sono posticipati al 30/9/2020.

Anche per gli avvisi bonari viene finalmente previsto uno slittamento dei termini, seppur limitato a pochi casi. Viene infatti stabilito che i pagamenti derivanti da avvisi bonari, in scadenza tra l'8/3/2020 ed il 31/5/2020, possono essere effettuati entro il 16/9/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure in 4 rate mensili a partire dalla stessa data.

Importante tener presente che l'emissione e la notifica di avvisi bonari sono sospese fino al 31/12/2020.

Altra norma di sicuro interesse è quella che prevede che la decadenza dalle dilazioni relative a cartelle di pagamento si verifica non più a seguito del mancato pagamento di cinque rate, bensì di dieci; la norma di favore riguarda sia le dilazioni in essere all'8/3/2020, sia quelle richieste fino al 31/8/2020.

Ulteriori importanti provvedimenti riguardano la rottamazione: viene infatti stabilito che tutte le rate della rottamazione scadenti nel corso del 2020 (al 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11) possono essere pagate senza aggravii entro il 10/12/2020. Non è però prevista la tolleranza di cinque giorni, quindi il mancato versamento entro il 10 dicembre comporta in automatico la decadenza dalla rottamazione stessa.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Viene anche previsto che chi è decaduto dalla rottamazione entro il 31/12/2019 potrà chiedere la dilazione del debito residuo.

Nuovo calendario scadenze (artt. 126-127)

Viene nuovamente modificato il calendario delle scadenze dei versamenti tributari già prorogati dai precedenti decreti. I nuovi termini sono evidenziati nella tabella che segue:

Soggetti interessati	Versamenti sospesi	Nuova scadenza
Tutti i contribuenti	Tutti i versamenti verso la P.A., compresi i contributi INPS e INAIL, scadenti il 16 marzo	La scadenza, originariamente spostata al 20 marzo, è stata definitivamente prorogata al 16 aprile
Imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2.000.000 €	Ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi INPS e INAIL, IVA scadenti tra l'8 e il 31 marzo	Entro il 16 settembre in unica rata o in 4 rate mensili
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator e altre imprese che operano in settori specifici*	Ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi INPS e INAIL scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile; IVA scadente nel mese di marzo	Entro il 16 settembre in unica rata o in 4 rate mensili
Imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 fino a 50.000.000 € che hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi INPS e INAIL, IVA scadenti rispettivamente nel mese di aprile e nel mese di maggio	Entro il 16 settembre in unica rata o in 4 rate mensili
Imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50.000.000 € che hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi INPS e INAIL, IVA scadenti rispettivamente nel mese di aprile e nel mese di maggio	Entro il 16 settembre in unica rata o in 4 rate mensili
Enti non commerciali per l'attività istituzionale	Ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi INPS e INAIL, scadenti nel mese di aprile e nel mese di maggio	Entro il 16 settembre in unica rata o in 4 rate mensili
* Per imprese operanti in settori specifici si intendono le seguenti:		
- Associazioni e società sportive, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori		
- Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto; discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi		
- Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e videolottery		
- Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso		
- Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub		
- Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali		
- Asili nido, servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e didattici di I e II grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti		
- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili		
- Aziende termali e centri benessere		
- Parchi divertimento o tematici		
- Stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali		
- Servizi trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift		
- Noleggio mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare		
- Noleggio attrezzature sportive e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e spettacoli		
- Attività di guida e assistenza turistica		
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono attività di interesse generale		

Modifiche relative all'invio dei corrispettivi telematici (art. 140)

Viene spostato dal 1/7/2020 al 1/1/2021 il termine entro il quale gli esercenti che nel 2018 hanno avuto un volume d'affari non superiore a 400.000 € debbono dotarsi del registratore telematico. Per tutto il 2020 quindi, questi contribuenti potranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Al riguardo,

ricordiamo anche che i corrispettivi relativi a febbraio, marzo e aprile 2020 possono essere inviati all'AdE entro il 30/6/2020 senza l'applicazione di sanzioni.

Anche per i distributori di carburante viene modificato il calendario di invio dei corrispettivi, unificando all'1/9/2020 il termine di avvio dell'obbligo per gli impianti con erogato 2018 superiore a 1,5 milioni di litri, e confermando invece la data del 1/1/2021 per gli impianti con erogato 2018 fino a 1,5 milioni di litri. Ricordiamo che l'invio dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento oppure al trimestre di riferimento, a seconda della periodicità della liquidazione Iva del contribuente.

Stop al saldo IRAP 2019 e al primo acconto IRAP 2020 (art. 24)

Viene eliminato l'obbligo di versare il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020 per tutti i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro. Resta invece dovuto l'acconto 2019, per cui, in caso di mancato versamento - in tutto o in parte - dello stesso, si dovrà procedere tramite il ravvedimento operoso.

Indennità per lavoratori autonomi (artt. 78 e 84)

L'indennità di 600 € erogata dall'INPS per il mese di marzo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata viene riconfermata anche per il mese di aprile nella stessa misura di 600 € ai medesimi soggetti, e verrà erogata automaticamente dall'INPS.

Per il mese di maggio l'indennità è elevata a 1.000 €, ma viene vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Per i professionisti con partita Iva, che deve essere attiva alla data del 19/5/2020, si stabilisce che gli stessi non devono essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; occorre inoltre che si sia verificata una riduzione di almeno il 33% del reddito (attenzione: non del fatturato) del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
- b) Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, viene disposto che non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; occorre inoltre che il rapporto di lavoro sia cessato alla data del 19/5/2020.

Tutte le indennità di cui sopra non sono assoggettate a tassazione.

Per quanto riguarda invece i professionisti iscritti in Albi, ricordiamo che gli stessi hanno beneficiato per il mese di marzo di un'indennità di 600 €, purché abbiano avuto nel 2018:

- un reddito complessivo non superiore a 35.000 €, oppure

- un reddito complessivo compreso tra 35.000 € e 50.000 € ed abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito (non fatturato, attenzione) del 1° trimestre 2020 rispetto al reddito del 1° trimestre 2019.

L'indennità spettava solo ai professionisti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Per i mesi di aprile e maggio viene prevista una nuova indennità, però le condizioni per accedervi dovranno essere stabilite da un nuovo decreto ministeriale. In ogni caso non potranno usufruirne i professionisti titolari di pensione o di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre è stata rimossa la condizione di non dover essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Bonus al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico (art. 119)

Viene innalzata al 110% l'aliquota della detrazione prevista per specifici interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico; le spese dovranno essere sostenute tra il 1/7/2020 e il 31/12/2021, e la detrazione dovrà essere ripartita in 5 anni.

I lavori devono essere effettuati da:

- condomini
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa o di arti e professioni su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.

Pertanto il superbonus al 110% spetta per le "seconde case" soltanto se le stesse sono comprese in un condominio.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica sono ammessi all'agevolazione soltanto il c.d. "cappotto termico" dell'edificio (con limite di spesa di 60.000 € per ciascuna unità immobiliare) e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (con limite di spesa di 30.000 € per ciascuna unità immobiliare). Esclusivamente in abbinamento a questi interventi possono essere effettuati ulteriori interventi di riqualificazione energetica che avranno diritto anch'essi al bonus del 110%, fermi restando i limiti di spesa di cui sopra.

Ulteriore condizione per la fruizione del bonus è che l'intervento comporti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

I beneficiari dell'agevolazione possono cedere la stessa al fornitore che effettua l'intervento, con possibilità quindi di eseguire l'intervento a costo zero tramite sconto in fattura, oppure possono cedere la detrazione a terzi.

Contributo a fondo perduto (art. 25)

Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA, con esclusione dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei professionisti iscritti in Albi (attualmente ancora nessuno ha capito quali siano i lavoratori autonomi che possono richiedere tale contributo!).

Le condizioni per poter presentare la richiesta sono le seguenti:

- a) ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 € nel 2019;
- b) fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019; quest'ultimo requisito non è richiesto per chi ha iniziato l'attività dal 1/1/2019.

Per determinare l'importo del contributo occorre determinare la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020; su tale differenza si applica la percentuale del:

- 20% per soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 400.000 €;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1.000.000 € e fino a 5.000.000 €.

In ogni caso è previsto un importo minimo pari a 1.000 € per le persone fisiche e a 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo in oggetto non è imponibile né ai fini IRPEF, né IRES né IRAP.

Per la richiesta del contributo bisognerà inviare telematicamente un'apposita istanza all'AdE, secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

Sono state abrogate le norme emanate in precedenza ed aventi per oggetto la stessa materia e sono state sostituite da quelle contenute nel presente decreto; in ogni caso per la concreta fruizione del credito d'imposta dovrà essere emanato un apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, limitatamente ai costi sostenuti nel 2020. Le spese agevolabili sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, ecc.) e di quelli necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (termo scanner, barriere, detergenti, disinfettanti, ecc.).

Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese sostenute, spetta nella misura massima di 60.000 €, non è soggetto né a IRPEF né a IRES né a IRAP e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 o ceduto a terzi.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Possono beneficiare di questo credito d'imposta imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che operano in locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, ecc.). Gli interventi agevolati sono tutti quelli necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19.

Il credito è pari al 60% delle spese sostenute, ed è riconosciuto nella misura massima di 80.000 €. Può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal 2021 o ceduto a terzi; stranamente non ne è stata prevista l'irrelevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili e per l'affitto d'azienda (art. 28)

Il credito d'imposta spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro; peraltro alle strutture alberghiere e agrituristiche spetta prescindere dal volume di ricavi del 2019.

Ulteriore condizione per la fruizione del credito d'imposta è che nel mese di riferimento, ossia marzo, aprile e maggio, si sia verificato un calo del fatturato almeno del 50% rispetto al mese corrispondente del 2019.

Il credito spetta sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati allo svolgimento di attività di impresa o di lavoro autonomo, ovvero dell'attività istituzionale degli enti non commerciali, nonché sui canoni di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.

Il credito sorge soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei canoni ed è pari al 60% (30% in caso di affitto d'azienda) dei canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio; è necessario che il pagamento dei canoni venga effettuato entro il 2020.

L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista, per il solo mese di marzo, per gli immobili C/1, non è soggetta né a IRPEF né a IRES né a IRAP e può essere utilizzata in compensazione nel modello F24 o ceduta a terzi

Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 137)

Viene disposta l'ennesima proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, secondo le regole solite. La data di riferimento è il 1° luglio 2020, e la perizia deve essere effettuata entro il 30/9/2020.

Abolizione acconto IMU per alberghi e stabilimenti balneari (art. 177)

Sono esonerati dal versamento dell'acconto IMU gli stabilimenti balneari, gli immobili degli stabilimenti termali, gli immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, ecc., a condizione che il proprietario del bene sia anche gestore dell'attività che vi viene esercitata.

Incentivi per la capitalizzazione delle imprese (art. 26)

Il decreto rilancio prevede alcuni incentivi volti a favorire la capitalizzazione delle imprese, che peraltro appaiono di non semplicissima applicazione e che sono comunque subordinati all'emanazione di un decreto ministeriale contenente le norme di attuazione.

I benefici sono destinati a società di capitali:

- con ricavi 2019 compresi tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro;
- che abbiano subito nel periodo marzo-aprile 2020 una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- che deliberino ed eseguano, tra il 20/5/2020 e il 31/12/2020 un aumento di capitale a pagamento interamente versato.

Inoltre la società beneficiaria, per fruire a sua volta dei benefici, dovrà essere virtuosa: non trovarsi al 31 dicembre 2019 in difficoltà in base ai regolamenti comunitari vigenti, ed essere ad oggi in situazione di regolarità contributiva e fiscale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente.

Niente benefici inoltre per le imprese con precedenti irregolarità negli aiuti della Commissione Europea, che abbiano subito misure di prevenzione antimafia o i cui amministratori, soci e titolare effettivo abbiano riportato condanne definitive nel quinquennio per gravi reati fiscali.

Al soggetto che effettua il conferimento spetta un credito d'imposta del 20%, sempre che lo stesso non sia una società controllante, controllata, collegata o sottoposta a comune controllo rispetto alla conferitaria. L'investimento massimo agevolabile è pari a 2.000.000 €.

Il suddetto credito d'imposta non è soggetto né a imposte dirette né a IRAP e può essere utilizzato in compensazione in F24 dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

La distribuzione di riserve prima dell'1/1/2024, o il trasferimento della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento prima della suddetta data, comportano la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire quanto utilizzato in compensazione.

Alla società conferitaria, dopo l'approvazione del bilancio 2020, spetta un credito d'imposta pari al 50% della perdita 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto considerato al lordo della perdita stessa, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Anche questo credito d'imposta non è soggetto né a IRES né a IRAP e può essere utilizzato in compensazione in F24 dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Anche in questo caso la distribuzione di riserve prima dell'1/1/2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire quanto utilizzato in compensazione.

* * *

In fase di conversione del c.d. Decreto liquidità è stato aumentato da 25.000 € a 30.000 € l'ammontare massimo del finanziamento garantito dallo Stato al 100%, erogabile nel limite del 25% dei ricavi. Inoltre la durata massima dello stesso è stata estesa da 6 anni a 10 anni. Dovranno successivamente essere emanate le istruzioni necessarie ad adeguare le domande già presentate.